

**Sussidiarietà sociale e collaborazione civica per l'amministrazione dei beni comuni
in attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità delle politiche regionali

Art. 2- Attuazione della sussidiarietà sociale

Art. 3 – Cittadinanza attiva

Art. 4 - Attività di interesse generale

Art. 5 - Amministrazione dei beni comuni

Art. 6 - Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

Art. 7 - Beni mobili e immobili

Art. 8 - Formazione

Art. 9 - Conferenza annuale della sussidiarietà sociale

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto;

Visto il Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 8 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il principio di sussidiarietà è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge costituzionale 3/2001, che ha riformato il Titolo V, parte II, della Costituzione. Il nuovo articolo 118 riconosce, al quarto comma, il principio di sussidiarietà orizzontale, che riguarda i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, stabilendo che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

2. Il principio di sussidiarietà orizzontale si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

3. lo Statuto della regione Toscana recepisce il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, come principio di sussidiarietà sociale stabilendo all'articolo 58 che la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; stabilendo all'articolo 59 che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità; istituendo infine con l'articolo 61 la Conferenza permanente delle autonomie sociali, quale organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione;

4. dal 2001 il principio di sussidiarietà orizzontale è stato presente nell'ordinamento statale unicamente attraverso il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione e applicato in fatto dalle autonomie locali, istituzioni pubbliche e cittadini e loro formazioni sociali in carenza di una disciplina generale regolatrice del settore. A fronte di tale vuoto normativo è stata emanata la legge 106/2016, relativa alla riforma del Terzo settore, con la quale lo Stato "favorisce" le "autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale" e il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi "... al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione";

5. la legge 106/2016, attuativa dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione, espressamente recepisce il concetto di cittadinanza attiva, già affermato dall'Unione europea, la quale recentemente con il Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 ha istituito il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 al fine di promuovere la cittadinanza europea e incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello europeo, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione;

6. il Regolamento 390/2014 conferma la necessità di promuovere un dialogo costante tra le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini già affermata a suo tempo con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, finalizzata a promuovere la cittadinanza europea attiva, nella considerazione che la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri e un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea e che la promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia;

7. il principio di sussidiarietà orizzontale è quindi, a livello europeo e nazionale, strettamente legato a quello di cittadinanza attiva e nello spirito dell'articolo 118, quarto comma, la cittadinanza attiva non è un concetto teorico, ma è effettiva collaborazione civica riferita alle attività concrete promosse autonomamente da attori sociali, poiché essa è la capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;

8. In attuazione della legge delega n. 106/2016 è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, e 118, comma quarto, della Costituzione ...".

9. a livello regionale, la cittadinanza attiva costituisce una finalità democratica che il legislatore regionale toscano ha perseguito esplicitamente nel tempo in attuazione dei valori costituzionali e statutari e alla cittadinanza attiva fanno espresso riferimento, in particolare, la legge regionale 32/2002, recante il testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro; la legge regionale 1/2004, in materia di amministrazione elettronica e società dell'informazione; la legge regionale 35/2006 che ha istituito il servizio civile regionale; la legge regionale 29/2009, in materia di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri; la legge regionale 34/2011 sul Parlamento regionale degli studenti della Toscana; la legge regionale 46/2013 sul dibattito pubblico regionale e la promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali;

10. in considerazione del fatto che oggi sono mature le condizioni per configurare accanto al modello tradizionale di amministrazione un diverso modello di amministrazione fondato sulla collaborazione civica attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità di lavoratori, utenti e cittadini, e in generale di tutti i soggetti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale, opportunamente il legislatore regionale interviene per affermare i principi generali che regolano questo nuovo modo di amministrare nell'ambito del quale politica, amministrazione e cittadini convergono nel perseguimento dell'interesse generale;

11. l'affermazione piena della sussidiarietà sociale in ambito regionale non va intesa quale strumento di soluzione delle carenze dell'amministrazione, ma come metodo per realizzare un nuovo modo di amministrare, secondo il quale i cittadini si trasformano da utenti ad alleati dell'amministrazione nella gestione di una società sempre più complessa: il rapporto tra cittadini e amministrazione fondato sulla separazione va ricollocato sul piano della comunanza di interessi, ossia della cooperazione e collaborazione in vista dell'interesse generale, concepito quale obiettivo comune;

12. l'attuazione di tutti i principi illustrati richiede ora l'intervento del legislatore regionale al fine di unificare, nell'ambito di una generale definizione del principio di cittadinanza attiva, i riferimenti ad essa già presenti nell'ordinamento regionale, e al fine di incentivare in ambito regionale e locale le forme di collaborazione tra cittadinanza attiva e amministrazione pubblica per lo svolgimento delle attività di interesse generale;

13. le attività d'interesse generale hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sono definite come tali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 106/2016,

14. in particolare va incentivata la collaborazione tra la cittadinanza attiva e amministrazione pubblica per la cura e gestione condivisa dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali riconosciuti essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;

15. appare rilevante considerare che molte comunità e amministrazioni locali toscane hanno avviato esperimenti, progetti, politiche di economia collaborativa e tra esse diciannove comuni hanno adottato regolamenti per la collaborazione civica nella cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, e altrettanti comuni hanno avviato i procedimenti finalizzati alla loro adozione, e che favorire le attività dei cittadini attivi per la cura e tutela dei beni comuni urbani significa sostenere la vitalità della cultura democratica delle comunità locali, poiché gli interventi di cura e gestione

condivisa dei beni comuni urbani sono concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana;

16. nell'ambito delle attività concrete che le formazioni sociali realizzano devono essere individuate quelle effettivamente promosse per l'interesse generale, e in quanto tali meritevoli del favore e del sostegno delle istituzioni. E' quindi necessario definire specifiche modalità atte a verificare, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, che le attività esercitate nell'ambito del terzo settore siano effettivamente di interesse generale e queste ultime devono essere qualificate come tali in relazione ai beneficiari dell'attività stessa e alla valutazione sostanziale dei risultati ottenuti nei confronti dei beneficiari del progetto o dell'iniziativa, e non soltanto sulla base della regolarità formale degli impegni assunti;

17. le politiche regionali devono favorire l'attuazione all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente la diffusione della cultura dei beni comuni, in relazione alla loro tutela e al loro uso sostenibile, in particolare nell'ambito delle attività dedicate ai patrimoni culturali, all'ambiente, alla comunicazione, ai diritti di cittadinanza, ai processi di informatizzazione e di digitalizzazione;

18. a tale fine la Regione attua specifici percorsi formativi per la diffusione dei modelli collaborazione civica e della cultura dei beni comuni e convoca ogni anno la conferenza della sussidiarietà sociale per promuovere il confronto sullo stato del terzo settore in Toscana, sulla diffusione dei modelli di amministrazione condivisa e sulle azioni di tutela dei beni comuni.

Approva la seguente legge

Art. 1

Finalità delle politiche regionali

1. La Regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello Statuto, favorendo la cittadinanza attiva e promuovendo parallelamente la diffusione della cultura dei beni comuni nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e in ambito sociale ed imprenditoriale.

2. L'attività legislativa, programmatica e amministrativa della regione Toscana è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

Art. 2

Attuazione della sussidiarietà sociale

1. La Regione in conformità ai principi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), promuove:

a) la cittadinanza attiva, intesa come effettiva partecipazione delle persone alla organizzazione della comunità, come interesse alla cura del bene civico, culturale, sociale e morale della comunità medesima e come capacità di organizzarsi e di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie;

b) modelli di collaborazione civica della cosa pubblica per il miglioramento del livello dei servizi, il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e la partecipazione alla vita pubblica secondo principi di autonomia, fiducia, responsabilità e solidarietà;

c) la tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali e immateriali riconosciuti essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;

d) l'autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, ai fini della valorizzazione della persona, della solidarietà e della tutela dei diritti umani fondamentali.

Art. 3

Cittadinanza attiva

1. Ai fini della presente legge e in conformità ai principi della legge 106/2016, per cittadini attivi si intendono le persone, singole e associate, le imprese, i soggetti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale e partecipano effettivamente all'organizzazione della comunità, in particolare curando i suoi beni civici, ambientali, culturali, sociali e morali e concorrendo a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, mobilitando risorse umane, tecniche e finanziarie.

2. I soggetti aventi natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi a condizione che non ricavano vantaggi economici dall'attività di interesse generale svolta.

3. I comuni stabiliscono i casi nei quali l'iniziativa della cittadinanza attiva per lo svolgimento di attività di interesse generale è libera, ovvero regolata mediante accordi. Essa in ogni caso è svolta nel rispetto del principio di legalità, dell'utilità sociale, della tutela dell'ambiente e della salute, senza arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 4

Attività di interesse generale

1. La Regione e i comuni favoriscono l'iniziativa e l'attività dei cittadini attivi per lo svolgimento di attività d'interesse generale secondo i principi di sussidiarietà sociale e di massima semplificazione amministrativa.
2. Sono attività d'interesse generale le attività, svolte senza scopo di lucro, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri oggettivi, tenuto conto in particolare degli obiettivi perseguiti, della valutazione sostanziale dei risultati ottenuti nei confronti dei beneficiari delle attività, delle risorse disponibili ed utilizzate e del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.
4. Le attività di interesse generale oggetto di incentivi economici o svolte in compartecipazione con enti pubblici sono rese pubbliche sui siti istituzionali dei medesimi anche al fine di garantire la massima partecipazione e apertura.

Art. 5

Amministrazione dei beni comuni

1. La Regione e i comuni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nell'ambito delle rispettive competenze incentivano le forme di collaborazione con la cittadinanza attiva al fine della cura, gestione e valorizzazione dei beni comuni.
2. La cura, gestione e valorizzazione dei beni comuni urbani, rurali, ambientali, culturali e immateriali, che la cittadinanza attiva e i comuni riconoscono essere funzionali al benessere della comunità, e sono caratterizzate dalla definizione consensuale di obiettivi, attività e modalità di realizzazione degli interventi, attraverso la stipulazione di patti di collaborazione.
3. I comuni, ai fini della partecipazione, inclusione e pieno sviluppo delle persone nell'ambito della tutela di beni comuni ambientali, culturali, urbani, rurali e digitali, adottano specifiche politiche pubbliche e regolamentazioni per la collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. Ai fini di cui al comma 1 i comuni realizzano sul proprio sito istituzionale uno sportello unico e piattaforme digitali per la mobilitazione civica e per la semplificazione dei rapporti con l'amministrazione pubblica.

Art. 6

Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

1. La Regione rende liberamente disponibili, sul proprio sito istituzionale, informazioni relative alla sussidiarietà sociale, ai beni comuni e alle esperienze di collaborazione civica realizzate sul territorio regionale, divulgando a fini conoscitivi gli atti regionali adottati o stipulati.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con i comuni.

Art. 7

Beni mobili e immobili

1. Al fine della migliore gestione del patrimonio pubblico e della promozione dell'iniziativa e delle attività dei cittadini attivi, la Regione e i comuni possono disporre, in conformità ai principi della legge 106/2016 e agli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 117/2017, n. 117:
 - a) l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e di beni immobili per la realizzazione di manifestazioni o iniziative temporanee;
 - b) l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti interessati;
 - c) la concessione con canone agevolato dei beni immobili culturali a favore di soggetti del terzo settore individuati ai sensi degli articoli 19 e 151 del D.lgs. 50/2016.
 - d) esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi.

Art. 8

Formazione

1. La Regione organizza ed eroga a favore dei comuni e dei soggetti del terzo settore, percorsi formativi idonei a promuovere la cultura della collaborazione civica e a sviluppare le competenze necessarie alla gestione dei beni comuni.
2. I percorsi formativi sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

3. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contenuti giuridici, tecnici e culturali dei programmi dei corsi e le modalità del loro svolgimento.

Art. 9

Conferenza annuale della sussidiarietà sociale

1. Il Consiglio regionale convoca ogni anno la conferenza della sussidiarietà sociale, alla quale partecipano rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti rientranti nel complesso del terzo settore, al fine del più ampio confronto sullo stato del terzo settore in Toscana, sulla diffusione dei modelli di collaborazione civica e sulle azioni di tutela dei beni comuni.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della conferenza, svolge un ruolo attivo per il confronto tra comuni, cittadini attivi e tutti i soggetti pubblici e privati interessati, per la definizione e il riconoscimento dei beni comuni della comunità regionale, ai fini dell'individuazione delle forme più opportune di cura, gestione e valorizzazione.
3. La conferenza è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi della cittadinanza attiva.

Relazione Illustrativa

L'articolo 59 dello Statuto disciplina la sussidiarietà sociale prevedendo che:

“1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.

2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.”

La disposizione statutaria sopra descritta riproduce, sostanzialmente, quella contenuta nell'articolo 118, comma 4, che recita: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

Sia la Costituzione, che lo Statuto della Toscana indirizzano il legislatore a riconoscere l'idoneità degli strumenti dell'autonomia privata per lo svolgimento di attività di interesse generale e a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini rispetto all'intervento pubblico.

La proposta di legge intende dare esplicito sostegno alla sussidiarietà sociale e alla cittadinanza attiva, alla quale fa ora riferimento anche la legge 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), attuativa dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione, e sostenere la tutela dei beni comuni da parte delle comunità.

La riforma statale definisce per la prima volta il concetto di cittadinanza attiva. A tale proposito va rimarcato come virtuosamente nell'ambito dell'ordinamento della regione Toscana il concetto di cittadinanza attiva sia già da tempo espressamente presente nell'ambito delle legislazioni di settore.

La presente legge è finalizzata ad ulteriormente diffondere e sostenere la collaborazione civica tra cittadini e amministrazioni pubbliche, nell'ambito della quale politica, amministrazioni pubbliche e cittadini, singoli e associati, affiancano le proprie azioni per il perseguimento dell'interesse generale.

Per favorire tale evoluzione sociale, culturale, politica ed economica la Regione interviene con attività di promozione e di sostegno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

In merito ai singoli articoli si illustra quanto segue.

L'art. 1 enuncia le finalità e gli obiettivi della legge medesima tesa all'attuazione degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana, e finalizzati a promuovere i principi della sussidiarietà sociale.

L'art. 2 chiarisce l'impegno della Regione a promuovere la collaborazione civica e la cittadinanza attiva, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni, l'autonoma iniziativa delle persone, singole e

associate, ai fini della valorizzazione della persona, della solidarietà e della tutela dei diritti umani fondamentali.

L'art. 3 definisce, in conformità ai principi della legge 106/2016, la cittadinanza attiva e promuove presso i comuni la definizione dei casi nei quali l'iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale è libera, ovvero è regolata mediante accordi.

L'art. 4 definisce le attività d'interesse generale, quali attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così definite ai sensi della legge 106/2016, e i criteri di valutazione delle attività di interesse generale svolte.

L'art. 5 impegna la Regione e i comuni a favorire le forme di collaborazione civica per la cura gestione e valorizzazione dei beni comuni e incentiva l'adozione di specifiche regolamentazioni da parte dei comuni e la realizzazione degli sportelli unici per la mobilitazione civica e la semplificazione dei rapporti con l'amministrazione.

L'art. 6 prevede che la Regione renda liberamente disponibili, sul proprio sito istituzionale, informazioni relative alla sussidiarietà sociale, ai beni comuni e alle esperienze di collaborazione civica realizzate sul territorio regionale, raccogliendo e divulgando a fini conoscitivi gli atti adottati o stipulati dalla regione e dai comuni.

L'art. 7, in conformità alla legge 106/2016 e *agli articoli 70 e 71 del Codice del terzo settore* indica le misure che possono essere adottate al fine della migliore gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico e della promozione dell'iniziativa e delle attività della cittadinanza attiva.

L'art. 8 stabilisce che la Regione organizzi a favore dei comuni e dei soggetti del terzo settore percorsi formativi idonei a promuovere la cultura della collaborazione civica e a sviluppare le competenze necessarie all'amministrazione condivisa dei beni comuni.

L'art. 9 stabilisce che il Consiglio regionale convochi ogni anno la conferenza della sussidiarietà sociale, alla quale partecipano rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti rientranti nel complesso del terzo settore, al fine del più ampio confronto sullo stato del terzo settore in Toscana, sulla diffusione dei modelli di collaborazione civica e sulle azioni di tutela dei beni comuni.